

# Vademecum di Polizia Giudiziaria per l'assunzione di sommarie informazioni da minorenni

Allegato del Quaderno n. 17 "Buone prassi per l'audizione protetta"



i quaderni di casa di nilla  
[ diciassette/allegato ]



**la casa di nilla**



## Indice

Introduzione.....	5
Cose da sapere.....	7
Cose da fare.....	11
Cose da non fare .....	15
Riferimenti bibliografici.....	18

A cura di:

- Giovanni Lopez, *Psicologo clinico e giuridico de La Casa di Nilla*
- Giorgio Pezzutto, *Sostituto commissario presso la Questura di Catanzaro*

In collaborazione con:

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro
- Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro
- Questura di Catanzaro

Un particolare ringraziamento alle Procure della Repubblica presso i diversi Tribunali della Calabria, ai Comandi ed alle Stazioni dei Carabinieri dell'intero territorio regionale che, unitamente alle altre Forze dell'Ordine, hanno collaborato con La Casa di Nilla nelle delicate attività di audizione testimoniale di minorenni, contribuendo a sviluppare il know-how da cui deriva questo vademecum.

## Introduzione

Durante le indagini preliminari la prima “intervista investigativa” con il bambino o l’adolescente presunta vittima e/o testimone di reato rappresenta un momento cruciale, anche perché egli è spesso l’unica, o perlomeno la principale, fonte di prova. Se ben condotta, l’intervista può favorire l’accertamento in tempi rapidi della verità giudiziaria, se mal gestita può invece compromettere seriamente la ricostruzione dei fatti ed indurre una cosiddetta “vittimizzazione secondaria”.

Questo vademecum intende suggerire agli operatori di Polizia Giudiziaria (P. G.) alcuni accorgimenti operativi per il corretto svolgimento dell’audizione testimoniale di minorenni. A tal proposito sono stati considerati una serie di contributi scientifici e di linee guida derivanti dalla più aggiornata ed accreditata letteratura nazionale ed internazionale in materia di psicologia giuridica dell’età evolutiva, oltreché norme giuridiche di riferimento. L’idea di realizzare il vademecum è nata dalla collaborazione tra La Casa di Nilla, il Centro specialistico della Regione Calabria per la cura e la protezione di bambini e adolescenti vittime di abusi e maltrattamenti, e gli organi preposti alle indagini, tra i quali la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, la Sezione Reati contro la persona della Squadra Mobile della Questura di Catanzaro e diverse Stazioni dei Carabinieri afferenti al Comando Provinciale di Catanzaro. In oltre sette anni, questa collaborazione ha permesso di affinare e condividere le “buone prassi” tese a perseguire la tutela di tutte le parti in causa ed in specie della presunta vittima e del presunto autore.

Il vademecum è da intendersi quale complemento del Quaderno n. 17 “Buone prassi per l’audizione protetta dei minorenni”, realizzato nel 2014 da La Casa di Nilla con la collaborazione di un Comitato scientifico che annovera tra i più autorevoli rappresentanti della comunità psico-forense. Il Quaderno contiene i principali riferimenti scientifici

e normativi in materia di audizione testimoniale di minorenni ed è dunque propedeutico al vademecum.

Al fine di fornire alla P. G. indicazioni il più possibile pratiche ed utili, il vademecum si struttura in tre sezioni :

- cose da sapere;
- cose da fare;
- cose da non fare.

## Cose da sapere

### **1. L'intervento sul minore può modificarne il ricordo**

L'art. 7 della Carta di Noto "Linee guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale" (AA.VV., 2011), documento diventato punto di riferimento sul tema, fornisce un'idea alquanto dettagliata delle implicazioni e delle cautele connesse all'audizione di un minorenni:

*"Le dichiarazioni del minore vanno sempre assunte utilizzando protocolli d'intervista o metodiche ispirate alle indicazioni della letteratura scientifica, nella consapevolezza che ogni intervento sul minore, anche nel rispetto di tutti i canoni di ascolto previsti, causa modificazioni, alterazioni e anche perdita dell'originaria traccia mnestica. Le procedure d'intervista devono adeguarsi, nella forma e nell'articolazione delle domande, alle competenze cognitive, alla capacità di comprensione linguistica (semantica, lessicale e sintattica), alla capacità di identificare il contesto nel quale l'evento autobiografico può essere avvenuto, alla capacità di discriminare tra eventi interni ed esterni, nonché al livello di maturità psico-affettiva del minore..."*

### **2. Memoria e suggestione nella testimonianza**

La memoria umana non è mai una riproduzione fedele e fotografica dell'evento vissuto, ma è sempre ricostruttiva, nel senso che quando si racconta l'evento intervengono inconsapevolmente conoscenze pregresse e nuove inferenze, che concorrono a creare e, dunque, ad alterare il ricordo. Maggiore è il lasso di tempo che intercorre tra l'evento vissuto e la sua narrazione, tanto maggiore è il rischio di alterarne il ricordo. Durante la testimonianza, l'intervistatore può introdurre anche involontariamente, tramite la comunicazione verbale o non verbale, in-

formazioni che vengono incorporate nella memoria del narratore, finendo per modificare irreversibilmente il ricordo dell'evento reale. Questo fenomeno viene chiamato suggestione che [...] *consiste nel far sorgere in un'altra persona una convinzione, suggerendogliela dall'esterno (con un certo comportamento più o meno intenzionale o con un certo modo di parlare) e lasciandole tuttavia l'impressione che tale convinzione sia spontanea, o frutto di un'elaborazione personale [...]*" (Petter, 1995). Nell'audizione di un minore, la forte disparità con l'adulto che lo interroga, nonché il clima relazionale insito nel contesto giudiziario, possono amplificare gli effetti della suggestione. In generale, la suggestionabilità è tanto più forte quanto più basse sono l'età e/o la maturità psico-affettiva del minore.

### **3. Cosa pensa il bambino dell'adulto che lo interroga**

Il bambino ha un'esperienza conversazionale con l'adulto che lo induce a credere che quest'ultimo conosca già le risposte alle proprie domande, che ne sappia sempre più di un bambino, che le sue domande siano sempre "giuste" e che se le fa è perché il bambino è nelle condizioni di rispondervi. Queste circostanze possono facilmente indurre i bambini a cercare di fornire sempre una risposta, cercando di dire quello che credono l'adulto si aspetti da loro.

### **4. La tendenza al verificazionismo**

Bisogna considerare che anche l'investigatore subisce l'effetto di processi psicologici inconsapevoli, che possono avere conseguenze non secondarie sulle scelte e sugli esiti delle indagini. Uno dei più insidiosi è la tendenza al verificazionismo, per la quale durante le indagini si cercano elementi che confermano la propria ipotesi e si trascurano quelli, ancor più importanti, che

la disconfermano. Questo atteggiamento può forviare dal raggiungimento della verità o di parti importanti di essa.

## **5. Le false denunce**

Il fenomeno delle “false denunce” riguarda situazioni di abuso, perlopiù sessuale, rivelate ma non avvenute realmente. Le motivazioni che possono portare ad una falsa denuncia sono diverse:

- a volte nascono in seno a separazioni conflittuali, dove uno dei due coniugi nutre la convinzione errata o consapevolmente distorta che un figlio abbia subito abusi sessuali dall’altro coniuge;
- può anche accadere che gli adulti fraintendano parole o comportamenti del bambino, attribuendovi l’erronea valenza di rivelatori di abuso;
- ancora, il bambino o l’adolescente può produrre volontariamente una dichiarazione non veritiera o esagerare il racconto di un evento, conferendogli i connotati di un abuso sessuale.

Per questi motivi l’investigatore deve essere cauto laddove sorga il dubbio di un falso abuso, considerando anche che una rivelazione può partire da un nucleo di verità e subire successivamente l’influenza di interviste suggestive o ripetute in contesti diversi (familiari, clinici, giudiziari). In questi casi può addirittura avvenire che emergano rivelazioni di abusi veri in cui viene sostituito l’abusante.

## **6. Vittimizzazione secondaria**

Se la prassi giudiziaria non presta particolare attenzione alla condizione psicologica del bambino o dell’adolescente presunto vittima, la testimonianza può indurgli un’ulteriore sofferenza emotiva, talvolta anche più severa di quella causata da un abuso

realmente esperito. Molte vittime, vere o presunte, hanno fatto esperienza di questa “vittimizzazione secondaria”, derivata da un'inadeguata pianificazione degli interventi di supporto e da un'insufficiente attenzione del sistema giudiziario verso gli stati emotivi delle vittime. Ancor più grave è il rischio di far esperire al minore la condizione psico-sociale di vittima laddove l'accusa di abuso risulti alla fine infondata.

## **7. Non basta essere “psicologi” per condurre un’audizione testimoniale**

Gli artt. 351, 362 e 391 bis c.p.p. (come modificati dalla Legge n. 172/2012) dispongono sostanzialmente che quando la P. G., il Pubblico Ministero (P. M.) o il difensore devono assumere informazioni da minorenni durante le indagini preliminari riguardanti procedimenti per delitti di sfruttamento sessuale, tratta di persone, violenza sessuale o adescamento; devono procedere con l'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Tuttavia, le complesse implicazioni connesse all'audizione testimoniale di un bambino o di un adolescente inducono alcuni studiosi ad osservare che: *“...neppure l'intervento dello psicologo può essere una garanzia che il colloquio con il minore segua una procedura corretta ed efficace. Non è sufficiente... una laurea in psicologia ... ci vuole una specifica preparazione a farlo ...”* (Cavedon e Calzolari, 2005).

## **8. Un ascolto corretto non garantisce informazioni attendibili**

Condurre l'audizione testimoniale del minore attenendosi correttamente e completamente ad uno specifico protocollo d'intervista e rispettando le linee guida in materia, non è di per sé garanzia che le informazioni ottenute siano attendibili, ovvero corrispondenti a fatti realmente accaduti.

## Cose da fare

### **1. Concordare il da farsi con il P. M.**

Riferire immediatamente al P. M. la notizia di presunto reato a danno del minore per ricevere direttive e concordare come procedere nelle indagini. Andranno dunque stabiliti i tempi e le modalità di audizione della presunta vittima e la scelta dell'esperto ausiliario, al fine di minimizzare il rischio di inquinamento della prova testimoniale.

### **2. Prima dell'audizione ricostruire la genesi della notizia di reato**

Prima di procedere all'audizione del minore è opportuno ricostruire tutta la storia della notizia di reato, raccogliendo quanti più dettagli possibili sulla vicenda tramite l'audizione di adulti o altri mezzi di indagine, che non coinvolgano il minore e comunque concordati con il P. M..

A tal proposito possono essere d'aiuto i criteri del "Memorandum di Ney" (Ney, 1995):

- come il soggetto denunciante è venuto a conoscenza del fatto;
- se, con chi e quante volte il minore ha parlato prima della sua audizione;
- quanto tempo prima della denuncia il minore aveva riferito del presunto reato;
- cosa aveva riferito;
- che tipo di domande gli erano state rivolte;
- quali comportamenti hanno manifestato i soggetti coinvolti;
- quali motivazioni o interessi può avere il soggetto a denunciare un eventuale responsabile del fatto;
- in quale contesto familiare e relazionale è avvenuta la denuncia.

### **3. Affidare l'audizione ad un esperto**

Ricordarsi che, data la sua fondamentale rilevanza, è importante che l'ascolto testimoniale del minore sia condotto da un esperto, ovvero uno psicologo o neuropsichiatra infantile con specifica formazione e conoscenza delle tecniche di intervista investigativa con minori. Quando la P. G. procede ad espletare l'ascolto, l'esperto dovrà comunque essere stato indicato dal P. M. (art. 351 c.p.p.).

### **4. Procedere all'audizione presto e con breve preannuncio**

Al fine di preservare la genuinità della testimonianza, ovvero limitare l'effetto di rielaborazioni, contaminazioni e suggestioni è importante ascoltare il minore nel più breve tempo dopo la denuncia. Per lo stesso motivo è utile dargli il minor preavviso possibile, magari convocandolo il giorno stesso dell'audizione.

### **5. Svolgere l'audizione in "spazio neutro"**

Dati i risvolti psicologici che può avere sul minore, è importante che il suo ascolto testimoniale avvenga in uno "spazio neutro", ovvero un luogo accogliente, silenzioso, tranquillo, appositamente predisposto ed attrezzato per gli ascolti testimoniali di bambini ed adolescenti. L'ideale è una struttura composta da una "stanza d'ascolto", dove si collocano il minore e l'esperto, ed una "stanza di osservazione", collegata alla prima da impianto video-audio e/o specchio unidirezionale, dove prendono posto gli investigatori. Utile è anche la presenza di uno spazio di accoglienza, dove aiutare il minore a rilassarsi e mettersi a proprio agio prima dell'escussione.

### **6. Accordi con l'esperto**

L'ascolto del minore è attività tipica delle indagini preliminari (sommarie informazioni dalle persone che possono riferire cir-

costanze utili ai fini delle indagini) compiute dal P. M. (art. 362 c.p.p.) o dalla P. G., sia d’iniziativa (art. 351 c.p.p.), che su delega del P. M. (art. 370 c.p.p.). In questi ultimi casi l’ascolto viene svolto avvalendosi di un esperto ausiliario (art. 348 c.p.p.) indicato dal P. M. ed è soprattutto l’Ufficiale o Agente di P. G., con la prospettiva dell’investigatore, che dovrà valutare quali particolari della vicenda approfondire.

Pertanto, al fine di evitare suggestioni investigative:

- all’esperto che conduce l’audizione fornirà le sole informazioni essenziali all’intervista: età del minore e suoi eventuali deficit mentali, epoca dei presunti fatti, contesto in cui sarebbero avvenuti (famiglia, scuola, amici ecc.);
- concorderà con l’esperto che, una volta esaurito il proprio protocollo d’intervista, si recherà dall’investigatore per ricevere indicazioni circa eventuali ulteriori elementi da approfondire con il minore, finché ritenuto necessario.

## **7. Documentazione integrale dell’attività**

Come previsto dal codice di procedura penale e onde poter ricostruire integralmente le modalità con le quali si è proceduto, è necessario audio-video registrare (o quanto meno audio-registrare) l’attività di assunzione di sommarie informazioni condotte con il minore e possibilmente anche quelle con altre persone informate sui fatti (art. 357 c.p.p. commi 2 e 3; art. 373 c.p.p. commi 1 e 2; artt. 134, 135, 136).

## **8. Sostenere psicologicamente il minore**

L’art. 609 decies c.p. dispone che venga garantita l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni. In considerazione di ciò, è opportuno che l’audizione avvenga

anche con le seguenti accortezze:

- ascoltare il minore non in presenza di persone in conflitto con l'accusato, (es. madre, se denunciato è il padre o un suo congiunto) o di chi è stato testimone diretto o indiretto dei fatti;
- qualora il minore pretendesse la presenza di una persona familiare durante la testimonianza, curare che prenda posto fuori dal campo visivo del minore, avvertendo il familiare di astenersi da qualunque forma d'intervento verbale o non verbale;
- far sì che l'escussione abbia una durata consona alle capacità psico-fisiche del minore e, comunque, non oltre le due ore complessive. Andranno rispettate eventuali pause richieste dal minore, purchè non interferiscano con gli accorgimenti precedenti.

## **9. Curare i rapporti con i familiari del minore**

Particolare cura va posta nei rapporti con i familiari del minore se estranei ai fatti. Sensibilità, empatia e professionalità possono rassicurare i genitori, ai quali va tuttavia fortemente raccomandato di astenersi dallo svolgere indagini private o dall' "interrogare" il minore. Ad essi verrà fornito un contatto diretto con l'investigatore, al quale potranno riferire eventuali preoccupazioni, dubbi o domande.

## Cose da non fare

### **1. Non fidarsi esclusivamente dell'esperienza**

Ogni caso rappresenta una vicenda a sé e presenta specifiche peculiarità, per cui, anche laddove la propria esperienza vanti una pluriennale e numerosa casistica, bisogna evitare di procedere “in automatico” e si dovrà valutare con attenzione ogni elemento investigativo. Come è stato sagacemente fatto notare, *“...talvolta, un'esperienza trentennale può semplicemente rappresentare trent'anni in cui si compiono sempre gli stessi errori”* (Mazzoni, 2011).

### **2. Evitare colloqui con terzi alla presenza del minore**

Quando un adulto si reca presso le Forze dell'Ordine a sporgere denuncia o comunque a riferire circa un presunto reato a danno di minore, bisogna evitare di assumerne le deposizioni, o anche semplicemente colloquiare, in presenza del minore stesso. Medesima precauzione bisogna assumere per qualsiasi altra conversazione con adulti. Se non si osserva questa semplice regola, le dichiarazioni dell'adulto e le modalità investigative potranno avere un effetto suggestivo sulla presunta vittima, alterandone la testimonianza.

### **3. Non favorire “dichiarazioni a reticolo”**

Nel caso di più minori presunte parti offese, evitare di convocarli tutti insieme, alla stessa ora, nello stesso luogo, avendo altresì cura di non favorire situazioni in cui possano dirsi di cosa e come hanno parlato durante la rispettiva deposizione testimoniale. La modalità ideale consiste nell'acquisire tutte le de-

posizioni nello stesso giorno, convocando separatamente ciascun minore e distanziando gli appuntamenti, di modo che non si creino momenti d'incontro tra testimoni presso la sede d'indagine. Parimenti, laddove le presunte vittime/testimoni siano estranee tra loro, bisogna evitare che abbiano notizia l'una dell'altra. Una procedura difforme favorirebbe la reciproca contaminazione delle dichiarazioni testimoniali, annullando o attenuando eventuali differenze tra l'uno e l'altro, importanti ai fini delle indagini. Inoltre, il susseguirsi di dichiarazioni può creare un clima di suggestione generale che porta al sospetto, se non al convincimento, che siano realmente in atto abusi anche laddove non sia vero.

#### **4. Non fare trasparire le proprie valutazioni**

Durante le indagini, l'operatore di P. G. deve saper tenere a bada le proprie ipotesi investigative, evitando che possano "guidare" il testimone adulto a dichiarare una cosa piuttosto che un'altra. La stessa raccomandazione vale per l'esperto ausiliario che ascolterà il minore. In sostanza, l'investigatore non deve dire cosa pensa del reato, né mostrare eventuali perplessità davanti a qualsiasi dichiarazione testimoniale. Più in generale, è opportuno non perseguire una sola tesi investigativa, ma mantenere un atteggiamento dubitativo che accetti per vere, almeno per un certo periodo, ipotesi alternative rispetto a quella denunciata (paradigma falsificazionista).

#### **5. Non comunicare i riscontri investigativi alla presunta vittima**

Sebbene si possa stabilire una vicinanza emotiva con il minore, nel corso delle indagini bisogna sempre evitare di comunicare eventuali riscontri positivi o negativi, sia a lui sia agli adulti che lo accompagnano. In caso contrario si corre il rischio di solleci-

tare nuove o ulteriori dichiarazioni testimoniali, volte a tentare di persuadere l'investigatore della propria verità.

## **6. Evitare fughe di notizie**

Nel corso delle indagini è necessario assumere ogni precauzione affinché la notizia di presunto reato a danno di minore non sia divulgata, soprattutto tramite gli organi d'informazione. Ciò rischierebbe di creare un effetto suggestivo sui testimoni e di favorire l'inquinamento delle prove da parte del presunto reo. Pertanto, è utile avvertire gli adulti coinvolti che non è opportuno divulgare in alcun modo la notizia.

## Riferimenti bibliografici

- AA.VV. (2011). *Carta di Noto III - Linee guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale*. Approvato dall'Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali (ISISC).
- AA.VV. (2012). *Ascolto dei minori in ambito giudiziario*. Edizioni Comitato Italiano per l'UNICEF.
- AA.VV. (2013). *Linee guida psico-forensi. Per un processo sempre più giusto*.
- CAVEDON A., CALZOLARI M. G.(2005). *Come si esamina un testimone*. Edizioni Giuffrè.
- NEY T. (1995). *True and false allegations of child sexual abuse: Assessment & Case Management*. Edizioni Routledge.

Per una rassegna completa vedi bibliografia su:

- AA.VV. (2014). *Buone prassi per l'audizione protetta dei minorenni*. Quaderno n. 17 - Edizioni La Casa di Nilla.



In collaborazione con



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
Tribunale di Catanzaro

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
Tribunale per i minorenni di Catanzaro

QUESTURA DI CATANZARO

I Quaderni di Casa di Nilla sono pubblicazioni periodiche editate dall'omonimo Centro specialistico della Regione Calabria per la cura e la protezione di bambini e adolescenti in situazioni di abuso e maltrattamento e vogliono rappresentare un'occasione per confrontarsi e riflettere. In questo modo il nostro lavoro quotidiano può diventare fruibile e contribuire alla produzione di conoscenze e pratiche da condividere. Ci piace rappresentare il sapere come un fiore di tarassaco, noto come "soffione". Ogni qualvolta soffiando sul fiore aiutiamo la dispersione del suo seme che costruirà il suo futuro. Quel seme, infatti, diventerà un bocciolo verde, un largo fiore giallo, un altro soffione. Crediamo che l'efficacia degli interventi sociali risieda nella loro condivisione con tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti nella gestione del problema e con la società civile. Crediamo risieda nella dispersione del sapere.

### Da copyright a copyleft

Il termine copyleft nasce a metà anni Ottanta. È un gioco di parole multiplo e quasi intraducibile in italiano: da una parte, poiché left (sinistra) è il contrario di right (destra), il termine comunica l'idea di un rovesciamento del copyright, cioè il diritto di copiare, riprodurre e diffondere un'opera dell'ingegno; ma left è anche il participio passato di *leave* (concedere, permettere) e ha quindi un sapore di "copia permessa". Il copyleft, quindi, permette ai prodotti dell'ingegno di circolare senza ostacoli, di raggiungere un numero maggiore di persone, di proliferare e diffondersi e agli utenti di fruire gratuitamente delle opere, in tutta libertà, purché senza fini di lucro. Questa pubblicazione, tuttavia, è frutto del lavoro intellettuale degli autori. È doveroso, pertanto, che venga citata la fonte in caso di utilizzo.

### I QUADERNI DI CASA DI NILLA

Copyleft editoriale: La Casa di Nilla

Direttore responsabile: Giancarlo Rafele

Impaginazione ed editing: Coocode Agenzia di comunicazione, Catanzaro

Stampa: AndreacchioGrafiche, Catanzaro

Stampato su carta riciclata 100%

Chiuso in redazione il 25 marzo 2015

Tutti i numeri sono disponibili sul sito: [www.lacadinilla.it](http://www.lacadinilla.it)

### LA CASA DI NILLA

Centro specialistico della Regione Calabria per la cura e la protezione di bambini e adolescenti in situazione di abuso e maltrattamento

Telefono: 0961.761811

Fax: 0961.761064

E-mail: [info@lacadinilla.it](mailto:info@lacadinilla.it) - [pec@lacadinilla.it](mailto:pec@lacadinilla.it)

[www.lacadinilla.it](http://www.lacadinilla.it)

